650312

SU GLI ABUSI
DEL
DIRITTO ROMANO
LORO CAUSE E RIMEDÌ
SU LE SUE SCUOLE NELLE UNIVERSITÀ
E
SU LE SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO
CONSIDERAZIONI
DI
MARTINANGELO DE MARTINO

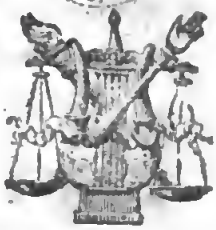

NAPOLI
DA SEVERINO-BOEZIO
1842

Digitized by Google

AVVISO

L'*originale di questo scritto, completato fin da giugno* 1841, *quando giunse in Napoli la risposta di* Berriat-Saint-Prix *su lo stato della giurisprudenza romana in Francia, indi riveduto amichevolmente ed approvato dal profondo giureconsulto e filosofo signor* Borrelli, *fu consegnato ad un avvocato per farlo inserire nel* Progresso, *di cui è uno de' dotti collaboratori, e propriamente nel n.°* 56. *Ma per un incidente non essendone seguita la inserzione, quell' avvocato ha fatto su lo stesso argomento un articolo col titolo*: Del diritto romano per quel che è, e debb' essere nella presente società europea, e pel nuovo dritto in Europa. *E lo ha fatto inserire nel susseguente n.°* 57 *di quell' opera periodica.*

In tal suo lavoro egli ha innestato parecchie delle mie osservazioni, ed alcune delle autorità che io aveva riportato. Così facendo, egli le ha onorate di fatto.

abbenchè le avesse dove compendiate, e dove accennate, nè tutte; e si fosse omessa, forse per incuria del tipografo, qualche menzione di ciò che era mio.

Ora, affinchè si conoscano tutte e nella loro integrità le mie osservazioni, e si distinguano, qualunque elle siano, da quelle che appartengono al suo merito, ho stimato di pubblicare separatamente quel mio scritto.

Napoli 28 dicembre 1841

§. I.

SU GLI ABUSI DEL DIRITTO ROMANO, LORO CAUSE E RIMEDÌ.

Dopo che in Francia, superati tutti gli ostacoli e riuniti tutti i mezzi, si pervenne finalmente a riformare le leggi, e dopo che quella riforma fu tra noi ed altrove adottata, sorse da per tutto spontanea e grata la opinione, che la giustizia fosse già liberata dal caos delle leggi antiche, e dallo scetticismo di tanti interpetri. Scendeva la credulità de' popoli dall'oggetto stesso della riforma: poteva esser mai quello di conservare la vecchia legislazione, ed aggiungervi la nuova? Scendeva pure dal linguaggio de' governi medesimi, i quali facendo un nero quadro delle tante leggi che allora vigevano (1), annunziavano la vicina riforma come un gran beneficio sociale. E tal era, o piuttosto doveva essere. Qual era tra noi prima del 1809 lo stato della legislazione? Udiamolo dallo stesso Ferdinando I: *Un cumulo di leggi fatte in diversi secoli, per diversi popoli, differenti di costumi e di forme di governo, sen-*

(1) *V. tra gli altri documenti, i discorsi su i motivi del codice civile.*

za un disegno generale, e spesso con opposti principj, regolavano la nazione napoletana (1) » Quindi fu che dopo la pubblicazione del nuovo codice, i comenti delle leggi romane, non esclusi i più rinomati, giacevano venali nelle strade, ed erano offerti a prezzo vile. La preveduta inutilità di questi ultimi era il solo rincrescimento, che sentiva un giureconsulto intervenuto in Francia alla discussione del codice civile, e non ebbe ripugnanza a manifestarlo in un suo rapporto. Veramente il loro uso poteva essere temporaneo, quanto la durata delle quistioni transitorie, che sono inevitabili nel passaggio ad altra legislazione: il loro uso posteriore apparteneva all'erudito, ed al filosofo politico, a cui anche i forensi dan materia ad utili osservazioni. Il testo poi delle antiche leggi, dopo cessate le quistioni transitorie, rimaneva monumento per la storia, e per le meditazioni de' giureconsulti e degli uomini di stato.

Ma quella opinione consolante, tutto che sulle prime universalmente festeggiata, andò poi lentamente declinando, fino a svanire affatto; ed è stata dileggiata pur anche, come illusione di menti superficiali. Di questo secondo fenomeno morale furon varie, a mio avviso, le cagioni, che anderò qui in parte divisando:

Offesero le abitudini e molti interessi, l'abolizione de' privilegi dei chierici, la soppressione degli ordini monastici, l'ammessione del divorzio, la ritolta giurisdizione sui matrimoni ed altri atti dello stato civile, l'affettata indipendenza dalla corte di Roma

(1) *Decreto del 2 agosto* 1815.

in materia di disciplina, la divisione delle terre ecclesiastico-feudali, l'affrancazione delle rendite pagandone il prezzo alla cassa di ammortizzazione, lo scioglimento de' patronati, la temuta conversione delle rendite fondiarie in soldi, e soprattutto lo spirito pubblico che sorgeva da tali ed altre innovazioni. Ma dal 1815 in poi gli elementi dell'odio religioso sono stati progressivamente quasi tutti rimossi. E se gli ecclesiastici non godono privilegio di foro, hanno ottenuto favori importanti nelle condanne criminali, e larghe concessioni, e riguardi nelle cose civili.

L'odio politico che si nutriva contro la rivoluzione francese, fu facilmente esteso al codice civile, come opera, benchè tarda, della rivoluzione e del temuto conquistatore che gli diede il suo nome. È noto, che dopo pubblicato in Napoli il *codice Napoleone*, oltre lo discredito, che andavan procurandogli i vecchi forensi, fuvvi più di un magistrato che non solamente si fece scrupolo di leggerlo, ma non voleva udirlo citare dagli avvocati. Nè la sanzione, datagli poi da Re legittimo, fu bastante a purgarlo dall' antica avversione. Qualcuno non fu contento della divisa giurisdizione negli atti dello stato civile. Tal altro trova ancora a ridire sul nuovo sistema successorio, e si duole pure dell'abolizione de' fedecommessi. Ad alcuni spiace la limitazione della pruova testimoniale; ad altri la severità del sistema ipotecario, e soprattutto nelle donazioni. Molti guardano d'occhio torvo il rigore delle forme testamentarie, inventate (come essi dicono) da francesi, per dar luogo a successioni legittime, anzicchè a testamentarie, e carpiscono qualunque pretesto per eluderle. Non pochi lo trovano

nudo di definizioni e di dottrine, e v'ispirano il desiderio il bisogno delle tante teoriche e di quella selva di decisioni che si trovano belle e fatte nel diritto romano, sopra moltissimi casi avvenuti o possibili. Non è mancato a chi sia spiaciuto, fra le altre cose, che il codice e le sentenze sono scritte nella lingua del popolo, sembrandogli più utile la lingua latina, perchè il volgo rispetta più ciocchè non intende. Tal altro vi accenna quella dizione de' giureconsulti romani, pura, breve, precisa, sentenziosa, modesta. Alcuni poi sdegnando di combatterlo con censure parziali, han visto chiaro nel nuovo codice i germi delle pubbliche calamità, come i gentili li vedevano nell'introdotto cristianesimo: e quindi, profittando di occasioni ben pericolose, insistevano abolirsi di un colpo la novella legislazione e ristaurarsi l'antica. E se non sono riusciti nel disegno, come pravo così insensato, lo dobbiamo alla fermezza di Ferdinando I. In breve nulla si è lasciato d'intentato per calunniare la nuove leggi, o per eluderne per vie indirette l'applicazione. Dico francamente ciò che sento: se nell'odio di legislazione venuta dall'estero, io potessi travedere lo spirito d'indipendenza nazionale, oh! io applaudirei il primo al sacro principio, divergendone soltanto l'applicazione Ma l'odio non viene che da ignoranza, o piuttosto da ipocrisia ambiziosa; quella che passa così prontamente dagli applausi alle maledizioni, come dalle maledizioni agli applausi, secondo il proprio interesse, a cui solo è fedele. Quegl' insidiosi detrattori delle nuove leggi furono tra i primi, dopo riformate, a celebrarle. Cominciavano dal rilevare i difetti delle leggi antiche, per far rico-

noscere la necessità in cui erasi, di riformarle; esponevano i tentativi fatti un tempo, ed imputando a circostanze politiche la mancanza dell'evento, colmavano di elogi il riformatore, per aver finalmente compiuta la grand' opera. Gli elogi ed il biasimo, comunque pugnanti tra loro, si accordano troppo bene con la cagione unica che li produce.

La legge che accompagnò in Francia, come tra noi, la pubblicazione del codice civile, non abolì in modo assoluto le antiche leggi, ma solo nelle *materie che formano oggetto delle disposizioni in esso contenute*. Fece quindi presumere, aver lo stesso legislatore riconosciuto nel diritto romano la esistenza di altre materie che non fossero trattate nel codice nuovo. E come rinvenirle senza stabilire un confronto tra il codice nuovo e l'antico? Da ciò fu legalmente derivato lo studio, parziale almeno, delle leggi romane, per applicarle nelle materie non abrogate.

Ma coloro che eransi abituati nel diritto antico, andando, come suole, più oltre, non ne limitavano la importanza alle materie che nel confronto si trovassero conservate, ma la ritenevano per la intera compilazione di Giustiniano. Dicevano: il nuovo codice essere un estratto e spesso indigesto del diritto romano — il diritto romano essere il fonte della giustizia e della sapienza civile — ivi doversi attingere i principi regolatori delle nuove leggi, le definizioni, le dottrine, le regole di diritto, la filosofia legale — non poter conoscersi ciò che è nuovo, senza aver appreso bene l'antico — esser degni di compassione quei giovani che per aver letto in lingua nazionale il nuovo codice, presumevano esser già divenuti giureconsulti — la va-

rietà delle leggi romane essere giustificata dal corso e dalle vicende di quella nazione (1) — anche quelle leggi che non si confanno ai popoli presenti, dare utili lezioni di legislazione e di politica — la stima di tanti popoli pel diritto romano, durata per molti secoli, persistente dopo la riforma, essere gran documento del suo merito — coloro disprezzare la legislazione romana che non la conoscono.

Grande appoggio trovavano queste voci, nella immediata istituzione delle scuole di diritto, la prima delle quali fu destinata pel diritto romano; e più ancora nell'autorità di un giureconsulto, che era stato uno degli autori del progetto del codice civile, e che da oratore del governo presso il corpo legislativo, annunziò come necessario alla intelligenza del nuovo codice lo studio del diritto romano. Il suo giudizio ha esercitato ed esercita tanta influenza, che dovunque le leggi romane han cultori, sentite l'eco frequente delle sue parole. Storici o scrittori di diritto, professori, magistrati, avvocati, rapsodi, ciascuno si compiace a ripeterle: alcuni certamente per coscienziosa conformità di opinioni, altri senza esame, all'ombra di nome celebre, per vanità, o per interesse di mestiere.

Venne poi una turba, sempre più crescente, di glossatori bifronti, i quali di ciascuna legge del codice civile (ed anche pel codice penale) cercarono la sorgente nella collezione Giustinianea, *non dissimili da*

(1) *Anzi dal non esser fatte di un sol getto, dall'essere staccate, sconnesse, senza sistema, un autore allemanno desume il merito e la durata delle leggi romane.*

coloro che ne' boschi veggono le navi, come diceva l'illustre *de Thomasis* (1); e trovatala, almeno a loro giudizio, la ritengono per norma fondamentale, secondo la quale dovesse intendersi la legge nuova.

In Italia tal lavoro fu accreditato, anzi voluto dal governo; giacchè, dopo avere ordinato che l'insegnamento del codice Napoleone fosse fatto, confrontandolo col diritto romano, il confronto che ne fece il signor *Taglioni* fu approvato per uso delle università e dei licei. Ed è tuttavia stimato, non tanto per aver meglio che altri, indicato le leggi romane concordanti o contrarie al codice civile, quanto per avervi aggiunto una dotta spiegazione di moltissime leggi varianti e di alcune materie, con le quistioni più importanti, le sue osservazioni, e le teoriche ricevute nel foro; il tutto relativo alla giurisprudenza romana.

In generale sopra tali opere comparative del dritto antico col nuovo è da notarsi:

1.° La concordanza delle disposizioni è il più delle volte affermata, senza tener conto delle differenze; o è presa da qualche punto di conformità, o da una specie, o da materia diversa, o per argomento non isviluppato.

2.° Le comparazioni sono fatte per disposizioni, non per materie e per principi. Se fossero fatte per principi, avrebbero dato risultati ben differenti e d'importanza. Era necessario per la giurisprudenza romana un uomo, come *Linneo* per la botanica, e che dopo la classificazione, ne avesse fatto il confronto

(1) *Introduzione allo studio del diritto pubblico, e privato del regno di Napoli, prefazione pag.* 16.

coi principi della novella legislazione. È rincrescevole che niuno de' giureconsulti filosofi se ne occupò, lasciandosi sfuggire la opportunità non reduce del tempo. Lavoro, che non avrebbe fatto fortuna presso la plebe de' forensi, non di altro avida che di repertori di quistioni e di casi risoluti: avrebbe però, illuminando i governi e le scuole, già prevenuto, o almeno diminuito i mali della confusione delle due legislazioni.

Il digesto è altamente commendato in Italia, come semenzaio di codici, come modello di lingua, di stile e raziocinio, ed anche pel merito eminente de' giureconsulti romani, sapienti ed incorrotti.

In Francia si moltiplicano le edizioni di vecchi comenti, e non mancano de' nuovi. Gl' interpreti del diritto nuovo non lasciano in appoggio delle loro opinioni di citare leggi romane, o come tipo di legge nuova, o almeno come *ragione scritta*, frase comodissima per dar loro indirettamente il vigore di legge. A via di euremi i giureconsulti romani eludevano, o riformavano, o creavano leggi: Scusabili almeno (se l' arbitrio possa scusarsi) da motivi politici, cioè dal fermo proponimento de' patrizi, di non volere riforme, e di voler conservarsi per tutt' i mezzi il potere assoluto sulla plebe (1).

Alcuni (e sono tra primi giureconsulti) fanno così stretto e necessarîo il nesso dell'antico diritto col nuovo, che se una disposizione antica si trova riprodotta, e spesso in termini non identici, nel nuovo, ciò

(1) V. Delfico, *Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana e de' suoi cultori.*

basta, a loro avviso, per presumere che il legislatore abbia inteso adottarla nel senso che le avevan dato gli antichi interpetri, altrimenti avrebbe avuto la intenzione d'ingannare: come se le opinioni arbitrarie degl'interpreti faccian parte integrale di una legge, e di diritto passino dalla legge antica alla nuova. Più, danno per *regola generale;* che se la nuova legge abbia adottato il principio dell'antica, non la eccezione, nondimeno debba supporsi adottata anche la eccezione. E se mostrate ripugnanza ad ammettere quest'altra teoria, sappiate, vi dicono, che è *insegnata dai giureconsulti romani nelle leggi* 26, 27, 28, D. *de legibus*; leggi e teoria che non è quì il luogo di esaminare.

Se si tratta di salvare da nullità una disposizione per vizio di sostituzione, il diritto romano è ben invocato, onde trasformarla in legato a termine, o condizionale. Ma se poi il diritto romano, lungi di prestarsi alla trasformazione, vi riconoscesse un vero fedecommesso, allora il diritto romano non ha più forza di legge. Giustificano la dissonanza di questa dottrina per la forte ragione, che le leggi romane fatte per favorire i fedecommessi allora leciti, non possono invocarsi per l'annullamento de' medesimi, ora che sono vietati.

Fuvvi chi fece pervenire alla Camera de' deputati le sue doglianze della troppa influenza del codice di Giustiniano sopra la nuova giurisprudenza. — Ed è tale la compiacenza che si ha pel diritto romano, che il decano della facoltà legale nella università di Parigi, in pubblico discorso, ha dato al nostro Agbesti il merito di averne ripristinato lo studio, quando

colà lo insegnava. Merito di cui questo magistrato non pare che fosse ora contento, poichè si mostra fortemente e costantemente attaccato alle leggi vigenti, delle quali sviluppa sempre i principî.

Secondo una lettera recentissima del chiarissimo *Berriat-Saint-Prix* (Parigi 18 maggio 1841), esiste ora in Francia sul diritto romano una diversità di opinioni tra le scuole e i tribunali. « La stima sul diritto romano, egli scrive, non è diminuita nelle nostre scuole : che anzi è aumentata dopo la loro creazione che rimonta a 36 anni. Gli si dà anche maggiore estensione, e specialmente si mette la più grande importanza al diritto romano antichissimo, detto anti-Giustinianeo. La cosa va altrimenti nei tribunali. La importanza messa dai professori a quel diritto antico ha forse nociuto al diritto romano medesimo, preso in generale. E citato ben di raro nelle arringhe ».

È naturale che gli avvocati francesi, vista ne' magistrati la poca curanza del diritto romano, sian parchi nell' invocarlo a difesa delle cause, siccome per ragione inversa l' inverso accade tra noi, come diremo. Ciocchè prova, nell' uno e nell' altro senso, quanta influenza hanno i tribunali su le leggi, e quanto importi a ben dirigerla, o emendarla. È un male, quando tra le scuole e i tribunali, due mezzi di educazione giuridica, vi fosse patente contrarietà di principî. Senza portare un inceppamento alla istruzione, o violare la indipendenza de' giudizî, si può, guidandole, farle cospirare al mantenimento della morale, la quale non dev' essere proteiforme. Ma nella pluralità di codici, la discordanza di principî è inevitabile

ed è inconciliabile: e tanto più forte è la discordanza, quanto più grande è la differenza delle età de'codici.

In Allemagna poi il diritto romano è coltivato con un fervore straordinario, e specialmente la sua storia *interna* ed *esterna*, come la chiamano » *Dal* 1789, dice Warnkoenig, l' *Allemagna è stata il centro de' travagli sulla storia del diritto romano. Giammai questi studj sono stati portati più oltre, soprattutto per le investigazioni della così detta scuola storica di giureconsulti, della quale i signori Hugo e Savigny sono i capi* (1).

Si sono fatte ricerche laboriose e perseveranti, quali potevano attendersi da ingegni flemmatici, negli archivi, nelle biblioteche, ne' marmi, ne' bronzi, e quanti pezzi han potuto raccogliere che avessero relazione alla giurisprudenza de' romani, sono stati pubblicati e comentati (2). Si sono scritte opere voluminose, e si scrive ancora, non tanto per comentare il testo, quanto per illustrare le sue origini, propagazione e vicende. La speranza di rinvenire a Verona le istituzioni di Cajo impegnò l'accademia di Berlino a spedirvi tre deputati: e la scoverta che realmente vi fu fatta, è stata celebrata come se fosse de' libri perduti di Livio, o di Tacito. L'epoca della pubblicazione di quell' opera (1820) è stata segnata come *un' era nuova*

(1) *Histoire externe du droit romain. . .*

(2) *Juris romani tabulae negotiorum solemnium, modo in aere, modo in marmore, modo in charta superstites. Lipsiae* 1821 *in* 8.°

Antiquitatis romanae documenta legalia extra libros juris romani sparsa — Berlini 1838 in 8.° — *etc.*

per lo studio di quel diritto veramente classico ; ed han tenuto per una calamità le tante lacune da cui è interrotta (1). Ed un napoletano editore delle istituzioni di Cajo, dopo avere rivendicato al *Maffei* la scoperta e la interpretazione del primo frammento , ha mostrato un certo rincrescimento , che quel *tesoro italiano, e nascoso in suolo italiano*, sia emerso alla luce per cura di esteri — *Tantae molis erat !* . . .

Quel furore storico pel diritto romano ha avuto qualche influenza in Francia , ed anche nel Belgio , siccome annunziano con compiacenza.

I progressi della suola storica in Allemagna cominciarono, come si è detto, nel 1789. È noto che questa fu anche l'epoca della rivoluzione in Francia. Sulle diverse tendenze di quelle vicine nazioni , l'una verso l'antico , l'altra verso il nuovo, su la loro differenza di pensare e di agire, su i loro corsi scientifici e politici , e su i loro risultati presenti ed eventuali, si potrebbe fare delle osservazioni non inutili.

Tra noi lo studio del diritto romano , dopo essere stato alquanto intermesso nella decennale dominazione de' francesi , più coltivato nel susseguente quinquennio, è stato di poi pienamente ripristinato nelle scuole

(1) *C' est l' ouvrage le plus detaillè que nous avons sur l' ancien droit romain, et il a jetè une lumiere si grande sur nôtre connoissance du vrai droit classique, que depuis cette epoque une nouvelle ère pour l' etude du droit romain a commençè. Les interpretes les plus routinieres ont fini par reconnaitre l' importance de ce livre. Il est a regretter que l' ouvarage ait tant de lacunes* » Warnkoenig, *ivi.*

e nel foro. Nelle scuole private è ordinariamente insegnato nella sua integrità; in alcune mutilato di titoli creduti inutili, in altre comparato col diritto nuovo. Nelle cattedre pubbliche si osserva per le istituzioni e per le pandette l'ordine progressivo de' titoli. Non abbiamo nuovi comenti, non antiquari, ma un nembo di nuove edizioni, traduzioni, compilazioni; lavori di specolazioni che non lasciano però di nutrire la opinione del pubblico. Gli avvocati, sia per far pompa di cognizioni, sia per conciliare alla causa il favore di giudici, a cui giunga più grata una dottrina di Ulpiano, che un articolo di legge nuova, sia ancora (e questa sembra essere la ragione più frequente) perchè il diritto romano offre gran numero di casi (1) applicabili (*jure vel injuria*, non importa) alle presenti controversie, riportano ne' loro scritti, ed anche nelle arringhe, il più che possono di leggi romane, e delle loro interpretazioni. Nei tribunali, e specialmente superiori, la distinzione tra materie *abrogate* e non *abrogate*, è incerta o poco curata. Molti tra giudici si han fatto un pregio di citare leggi romane, e non di rado i loro interpreti, anche quando la materia è trattata nel nuovo codice; e ciocchè è forte, facendole talvolta prevalere. V'ha degli esempi di averle applicate in materia di forme testamentarie, d'incapacità di testimoni o di notai, in materia d'ipoteche, d'iscrizioni ipotecarie, di opposizione di terzo, di spropriazione, di conflitto....

(1) *Il numero delle decisioni contenute nella collezione di Giustiniano, si fa ascendere a* quarantacinquemila! V. Berriat-Saint-Prix. Histoire de droit romain, Sect. V. chap. IV §. 11.

La severità delle *forme*, unico e necessario criterio della genuinità de' testamenti, è stata talvolta rigettata con indignazione, perchè la sottogliezza delle *formole* romane nella *istituzione di erede*, era stata abolita da Giustiniano, ripetendo con lui « *Indignum est ob inanem observantiam irritas fieri tabulas et judicia mortuorum* (1) Senz' avvertire almeno alla differenza de' vocaboli, e che le forme rigorose de' testamenti, lungi d' insidiare le ultime volontà de'defunti, tendono a garentirle dalle falsità e dalle sorprese.

La famosa legge, *Barbarius Philippus*, (2) resa anche più famosa dalla massima antilogica ed impolitica, dedottane dagl' interpreti, *error communis facit jus*, quella legge, tuttocchè colpita dall' abrogazione generale e dalla speciale del diritto pubblico romano a cui apparteneva, impera tuttavia col suo satellite nel foro e ne' gabinetti di legislazione, assiderando le salutari disposizioni delle nuove leggi su la incapacità di offiziali pubblici e di testimoni, e facendo risultare la opinione generale, e la paralisi di una legge, da attestazioni vaghe o procurate d'incerto numero di persone.

La perenzione delle iscrizioni ipotecarie, stabilita dal diritto nuovo, estesa e fissata nel suo stadio dalla legge di spropriazione, per dar fine alle disputazioni del foro, ha sentito ella pure la influenza delle leggi romane, essendo stata esclusa per virtù della regola *juris antiqui — Omnes actiones, quae morte vel tempore pereunt, semel inclusae judicio, salvae permanent. l.* 139. *D. de div. reg. jur. ant.*

(1) *L.* 15 *C. de testamentis.*
(2) *L.* 3, *D. de officio praetorum.*

Il più rispettabile de'rimedi contro di un giudicato, la *opposizione del terzo*, dato dal nuovo rito a chi non fu *citato* nel giudizio, è stato negato per un ostacolo che era suggerito dal diritto romano, e che è facilmente supposto dalla malizia forense, cioè che l'opponente avesse saputo e tollerato quel giudizio di suo principale interesse; *legge* 63, *D. de re judicata*. Per tutta soluzione del dubbio, come mai questa legge siasi salvata dalla abrogazione generale della sua materia, si è detto, che *quella legge è la origine della opposizione di terzo della nuova procedura* — Con questo argomento genealogico, la identità delle materie, la quale è la pietra sepolcrale delle leggi corrispondenti nel diritto romano, si converte per esse in titolo d'imperio conservato, non essendo difficile, specialmente col non curare le differenze, di rintracciarvi, se non lo stipite, un ramo almeno di progenie per collegarle alle leggi nuove: e se tutto mancasse, vi sarà sempre la comunione de' nomi. Così la perdita di diritti proprî, e spesso di grande importanza, si fa dipendere da semplice notizia (1) forse anco non creduta, di giudizio

(1) CUJACIO *dopo aver detto*: propter scientiam SOLAM rei inter alios iudicatae subiiciuntur, *mosso forse dal terribile effetto dato alla nuda scienza di un giudizio, avverte che scienza significa presenza, intervento*: et scientia est si viderint, si intervenerint. . . Videre et pati *(Obser. XII 20) E la benigna definizione di* CUJACIO *è ritenuta da* POTHIER. *Ma l'avere assistito ad un giudizio, o (ciocchè è più) l'esservi intervenuto, è ben altro che di avere udito parlarne. La presenza, l'intervento, includono necessariamente la scienza; non* vice versa. *La legge non parla*

alieno: e da quali fonti derivata! da presunzioni, congetture, o testimonianze sempre pericolose. E tutto ciò si fa a nome di una legge abolita, e contro di una legge esistente.

Mercè alcune massime prese dal dritto romano, date in mancanza di legge, incompatibili con qualunque sistema successorio antico e nuovo, ed anche (ardisco dirlo) con qualunque sistema futuro, date in materie affatto diverse, e se volete di più, abrogate (1); e mercè l'avviso arbitrario di *Baldo*, abbiam veduto giustificare, anche in ultimo esame, la creazione *giudiziaria* di altro ordine successorio, che non era ammesso dal codice vigente. L'*equità*, la *giustizia naturale*, invocata per regolare il corso dell'acqua piovana, per iscusare un testimone impedito a venire, furono trapiantate nelle successioni, e nè anche per supplire, ma per *obrogare* la legge. Vale a dire col favore di quelle massime fu trovato giusto, che la successione fosse tolta all'erede

che di scienza. E se basta la sola *scienza, secondo* CUJACIO, *comunque avuta, per essere colpito dal giudicato, come si può esigere la presenza, l'intervento? In vece di moderare sotto specie d'interpetrazione la durezza di una legge, giova anzi di applicarla qual è, e denunziarla. Così non si avvezza il giudice all'arbitrio, e si accellera la riforma.*

E se mai scire *esprimeva allora il senso di* videre et pati, *secondo gli antichi grammatici citati da* CUJACIO *(senso che ora non ha) sarebbe questa un'altra ragione a non avventurare i nostri interessi a facili equivoci di lingua antica.*

(1) *L.* 2. § 5. *D. de aqua et aquae pluviae arcendae* — *L.* 13. § 7. *D. de excusationibus.*

chiamatovi dalla legge, per darla a chi per legge non era chiamato. E l' abuso apparve solennemente manifesto, quando una legge posteriore (29 dicembre 1829) dichiarando in generale il diritto che vi aveva l' erede escluso, ed il niun dritto dell' erede ammesso, creò effettivamente quell' ordine successorio (1).

A proteggere le nuove leggi, e la pubblica economia dalla influenza dell' *utile interdetto Salviano*, e sue *ampliazioni forensi*, già ammesso da alcuni tribunali di Sicilia, ed acremente ivi difeso da' valenti avvocati, non essendo stati sufficienti gli eruditissimi e solidi ragionamenti di *Nicolini* (2), nè la censura di quella Corte suprema, è stato necessario l' intervento del potere legislativo — Tanta è la tenacità a' nomi ed opinioni di lunga tradizione.

E crescerà la maraviglia dopo la saggia osservazione del sig. *Nicolini*, cioè che quel simulacro d' interdetto, che si voleva far sopravvivere alle nuove leggi, ingombro

(1) *Quantunque da ciò che ho detto e dirò, sia evidente che io non mi occupo che delle cose, senza alcuna allusione a persone determinate, nondimeno a prevenire ogni sinistra interpretazione, lo dichiaro espressamente, protestando il mio rispetto per le persone, e specialmente per le autorità.*

(2) » Dell'utile interdetto Salviano nel regno delle due Sicilie, dopo la pubblicazione del codice — *Questo trattato, di cui si è fatta la seconda edizione nel* 1840, *con la inserzione del real rescritto del* 29 *dicembre* 1839 *che impose termine ad ogni controversia, fu scritto dal signor* Nicolini *prima che fosse stato richiamato alla magistratura, ed indi elevato a Ministro.*

com' era di tanti inviluppi, estensioni, sottigliezze ed eremi, si risolveva in fine « a danno del commercio, » a danno dell' agricoltura, a danno de' terzi, a danno » di tutti i principî regolatori della conservazione dei » vecchi dritti ipotecarî, e del passaggio dall' antico » al nuovo sistema ».

In altre materie v' ha qualche esempio di simile abuso di leggi antiche a danno delle nuove, e di simile riparazione legislativa; su di che per brevità non mi trattengo.

Sul dubbio, se una pensione data da più di un secolo ad un Generale e suoi successori in *sua casa*, dovesse tuttavia continuarsi a rimoto discendente da linea femminile, si sosteneva l' affermativa, mercè l' ampio significato, dato nel diritto romano a *familia;* facendo assurde equazioni tra due lingue, una morta, l' altra viva; tra *familia* de' romani e le nostre *case*, tra le loro varie leggi successorie, ed il sistema di succedere presso di noi.

Anche il diritto di paraggio ha trovato nella giurisprudenza romana ragioni da restarsene occulto, e fuori del dominio del regime ipotecario. Mi si permetta per i giovani, un breve cenno storico del paraggio, con la guida del dotto Maffei, mio maestro. Collocare in matrimonio decente le sue sorelle, era un peso ben lieve ai tempi che fu imposto o piuttosto confermato da Federico II. Qualche presente di mobili, che la sposa nel giorno delle nozze riceveva dai genitori o dai fratelli *(faderfium)*, era tutto quello che ella portava a suo marito. Il *paraggio* allora non indicava che *parità* di condizione (1). L'uso delle doti fu introdotto

(1) Du Cange, v. paragium.

meno da lusso, che dal cresciuto rispetto pel diritto romano: e fu allora che il paraggio ricevè un senso complessivo e più esteso, sempre però diretto all'unico scopo di procurare alla sorella un marito conveniente. Dato il primo passo, i forensi che di tutto traevano origine e norma dal diritto romano, siccome nota frequentemente *Maffei*, cominciarono ad assimilare la dote di paraggio alla legittima; e così da questa le fecero prestare parecchie attribuzioni, a mal grado delle radicali differenze che le distinguono. Fatta l'assimilazione, duplicarono il peso del paraggio, imponendolo anche sopra i beni materni, e non ostante che col primo paraggio si fosse già ottenuto il fine, cioè la decente collocazione della donna; non curati in ciò il silenzio, e più del silenzio il linguaggio limitativo e lo spirito della legge. E poichè presso i romani ogni diritto doveva avere la sua azione, ed ogni azione il suo nome, convenne darne uno all'azione di paraggio, e fu *condictio ex lege*, nome preso dallo stesso diritto romano. Avvedutisi poi che quell'azione, essendo *in personam*, non competeva che contro i fratelli, così che se costoro avessero alienato i beni, i terzi possessori non potevano essere molestati, ripararono subito, dandole un ipoteca tacita su i beni ereditari, da esercitarsi dopo escussi i debitori principali. Niuna pena fu da Federico comminata ai maschi, che non curassero maritare le femmine; salvo ad esse di astringerli giudiziariamente per avere la dote congrua; e così decise spesso il *Sacro Consiglio* (1). La pena di ammetterle altrimenti alla successione, come se fossero maschi, era

(1) *Afflitto*, *decis.* 115.

nella consuetudine napoletana; e questa eccezione conferma più la regola. Fin qui giunsero i favori del vecchio foro per lo paraggio, cioè fino ad una ipoteca sussidiaria (1).

Sopravvenuto il codice civile, ed imposta da legge speciale alle ipoteche antiche (se si voleva conservarle) la necessità della iscrizione, i crediti di paraggio ne risentirono utile o danno, secondo che si trovavano nelle occorrenze muniti o sprovisti d'iscrizione. Ben rari però furono gli esempî, che qualche corte di appello, o perchè devota al diritto romano per quello spettro di legittima, o per mal intesa equità, cercò di salvare il paraggio, e per salvarlo, rinnegare la legge di Federico, vedendo o fingendo di vedere nel paraggio un vero diritto di legittima, e citando all'uopo leggi romane. La nostra *Corte di cassazione* rammentò ai giudici, la differenza tra legittima e paraggio, la ocasione dell'assimilazione, le ragioni di tenerle separate, e riprovando l'applicazione delle leggi romane, annullò le decisioni. Ed annullò talvolta su la sola domanda del pubblico ministero sostenuto allora da Poerio in qualità di Procurator generale, vigilante a contenere il paraggio ne' limiti prefissigli dalla legge patria, escluse le leggi romane. « Ed in vero, diceva un arresto, se la costituzione *in aliquibus* nella esistenza » de' maschi rimosse le femmine dalla successione di » amendue i genitori, è un *paralogismo* l'affermare di » conservarsi il diritto alla porzione legittima mancan- » do del diritto a succedere. Nè perchè la congrua do-

(1) *Iosephi Maffeji... instit. jur. civ. neapolit. t.* 2, *lib.* IV, *cap.* IV *et.* V.—*E' diverso dal* Maffei *citato pag.* 16

» te fu promessa in compenso della esclusione delle fem-
» mine, l'azione a chiedere la congrua dote lascia di
» essere azione di credito. Se non fosse così, non po-
» teva esser riposto nella libertà dell'erede di pagare
» la congrua dote a contanti » etc. (1).

Ma dopo l'abolizione della *Corte di cassazione*, la giurisprudenza è cangiata. Se anche il paraggio fosse stato liquidato, e convertito in credito a termine, o in rendita vitalizia, nondimeno ha ritenuto la esenzione dalla iscrizione, perchè « lo stato de' religiosi o
» religiose, e le conseguenze che dal loro stato deri-
» vano, non essendo entrato nel quadro delle materie
» trattate dal codice civile, può sostenersi di esser
» rimasto sotto l'impero delle antiche leggi, e perciò
» il vitalizio ha potuto non essere colpito dalla neces-
» sità della iscrizione prescritta dal codice civile » (2).

A prescindere dai termini dubitativi di tale arresto, e dalla non *coerenza* con le leggi politiche del tempo, si vede bene, che non basta trovare nel codice civile trattata la materia ipotecaria, per ritenere abrogate le leggi antiche su la stessa materia: non basta leggervi i crediti e le persone dispensate dalla iscrizione, nè le espresse disposizioni della legge del 3 gennaio 1809, le quali chiaramente chiamavano le antiche ipoteche alla pubblicità della iscrizione.

Almeno un tale arresto lasciava al paraggio la natura di credito, anzi la riconosceva. Dai motivi speciali e personali, per cui lo esentava dalla necessità della iscrizione, chi non argomenterebbe, che fuori di quei mo-

(1) *Supplim. collez. delle leggi, vol. I, pag.* 115, 412, 421.
(2) 17 *agosto* 1819 — *Ceva-Grimaldi e Lombardo.*

tivi, vi sarebbe stato sottomesso? Illusione; fuori di quelle persone e di quei motivi, ne è stato generalmente dispensato, e non ostante che fosse liquidato o transatto per somma certa. Che anzi non è più un credito, non è dovuto *condictione ex lege*, ma « sta in luogo » della quota di successione — è un peso sulla quota che » nella successione sarebbe spettata alle femmine — è » un dritto di proprietà, e colpisce la intera quota » della successione, e non è limitata al compenso, sia » del pareggiamento delle porzioni, sia del prezzo del- » l'incanto nel senso dell'art. 1995 leg. civ. — la fem- » mina non s' *intendeva rigorosamente* esclusa dalla » successione, conservava anzi la sua quota successoria » fino a che non avesse riportato effettiva e reale la » soddisfazione della dote di paraggio — nella dote » è sempre inerente il dritto di proprietà fino alla to- » tale soddisfazione — la paragiaria non è tenuta pren- » dere iscrizione per conservare la ipoteca ed il pri- » vilegio, sia perchè la ragion del dominio nasconde » in certo modo quella del credito, sia perchè non si » prende iscrizione per conservare dritti privilegiati su » i proprî beni — non esservi novazione, anche per la » insita condizione, che *initio inspecto* aveva costituita » la giusta cautela della donna » (1).

Visto tale arresto (reso contro le conchiusioni dell'avv. gen. NAVARRO) ho detto a me stesso: Contro il testo della legge, come si sostiene che la femmina *non s' intendeva rigorosamente* esclusa dalla successione? E che si vuol intendere con questi ed altri termini di approssimazione? Che ella fosse *quasi* erede? Un peso

(1) *Corte supr. di Napoli*, 28 *luglio* 1835 — *Annullamento* — *Mirelli e Zampaglione.*

ingiunto all' erede lo fa meno erede, e nel caso d' inadempimento gli dà forse per socio colui che è chiamato a profittarne?

Appresso ho cercato fra tante definizioni date dall' arresto al paraggio, quale fosse la vera: è credito semplice? è privilegio? è peso? è diritto compensativo? è condominio? è quota di successione? è diritto attuale di proprietà, risolubile col pagamento del prezzo, o è credito risolubile in proprietà per lo prezzo non pagato?

Se la paragista è esclusa dalla successione, come mai conserva la sua quota fino al pagamento? E se la conserva, come il proprietario può aver diritti privilegiati su i beni propri, senza cessare di esser proprietario, e divenir creditore?

Ho cercato una spiegazione in quelle simultanee qualità di *inerenza perpetua del diritto di proprietà nel credito, e quasi occultazione del credito nel diritto di proprietà*, ma ho poi riconosciuto, che quella spiegazione è per me ella stessa inesplicabile.

Se è vero, che la esclusione delle donne dalle successioni, fu l' effetto dello stato delle nazioni de' *tempi eroici*, sarà questa un' altra ragione da riprovare l' innesto di quegli statuti col diritto romano de' *tempi civili* (1); ed anche meglio per attenersi al diritto nuovo di civiltà progredita, segregandolo così da quei tronchi, che dagl' innesti, tutti eterogenei.

Un' altra decisione (2) adunando e confondendo in-

(1) Vico, Scienza nuova, lib. IV — Meyer, spirito, origine, e progressi delle istituzioni giudiziarie, *tom.* 1, *lib. I*, *cap. V.*

(2) *G. C. civ.* 1 *Cam.* 29 *gennaio* 1834 — *Barone e Zampaglione.*

sieme, diritto romano, statuto, consuetudine della città di Napoli e diritto naturale, rigetta come *grave errore* la definizione di credito — trova nel paraggio *inalterati i diritti di suità e di dominio* — le prerogative e *tutti i privilegj* della legittima, tra quali *primeggia il dominio su i beni tutti* della successione — diritto di legittima e diritto di paraggio *rimangono interi uniti insieme, ed uniti insieme* si estinguono, nè possono altrimenti estinguersi che per forza del pagamento del paraggio. In appoggio cita la legge 178, D. *de regulis juris*, che giova qui trascrivere:

Cum principalis causa non subsistat, plerumque ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent.

Qual rapporto abbia questa regola con le esposte teorie, non ho saputo penetrare. In generale osservo che in giurisprudenza la materia più duttile a covrire sofismi, è quella delle regole di diritto: e ciò per la stessa loro natura di non aver limiti apparenti, ed averne occulti; donde la facilità insieme ed il pericolo della loro applicazione. Spesso, quando non si ha legge a citare, si ricorre alle massime; e noi ne abbiam già veduto degli esempî. Coloro che son teneri pel diritto romano, tutte le volte che son tentati ad usare di quelle regole, dovrebbero non obbliare due saggi avvertimenti, messi in fronte di esse, ed uno ripetuto su la fine:

Non dalla regola deriva il diritto; ma dal diritto la regola.
Ogni regola è pericolosa.

I forensi cominciarono dal confrontare, ed han finito con identificare — Forse per fare erede la paragista, e darle una quota in specie? no; quel cumolo di diritti o piuttosto vocaboli, pugnanti tra loro nel senso legale e comune, non ha altro scopo che di esimere

il paraggio dalla iscrizione. Se si tratta d'iscrivere, è legittima: se si tratta di esigere, è credito. È una delle *fictiones juris*, una delle *tante maschere vane senza subjetti*, che figurano in quel *Poema drammatico serioso* del diritto romano, come ben diceva Vico. Il paraggio si presenta mascherato da legittima, per essere ammesso: dopo ammesso, gitta la maschera, e torna credito. Intanto per questo gioco di parole gl' interessi de' terzi sono condannati a soffrirsi in pace le insidie d' ipoteche occulte o supposte, e non di raro per crediti estinti, e poi per domestica collusione ravvivati. E così l' utilissimo sistema della pubblicità delle ipoteche riceve colpi frequenti di paralisi.

In una quistione di surrogazione, ben semplice, tutta di dominio della nuova legge, non solo non fu ritenuta più la nuova legge per base del giudizio censorio, ma anzi in contraddizione di solenne arresto reso a camere unite, fu riprovata pur anche quella decisione, la quale aveva seguito i principî datile per norma. Questa maniera di giudicare, vera anzichè credibile, su qual testo pensate voi che fosse stata stabilita? Sopra leggi romane, non colpite *testualmente* (notate quest' altra teoria dell' arresto) dall' abrogazione generale, e soprattutto su la *famosa scuola di Bologna!*—Dall'antinomia de' due arresti stretto l' avvocato generale cav: Navarro a prendere un partito, prese, come doveva, il partito della legge, e lo difese con critica, con franchezza, e con energia. Dopo avere escluso il diritto romano, e come abrogato, e come mal inteso, soggiunse:

» Una pazienza, anche maggiore di quella di Socrate si richiede per non adirarsi, nel vedere che nel 1839, quando già da *venti* anni le nostre leggi civili imperano, ed il codice civile, poco difforme da queste, imperato

aveva *dieci* anni innanzi, si voglia ricorrere all'*autorità della scuola di Bologna* (1) ».

La Corte suprema, a camere di nuovo unite, facendo sue le ragioni e la indignazione *santa* del pubblico ministero, vendicò la nuova legge, spense la lite, ed onorò se stessa, ritornando ai veri principî.

In breve, il diritto romano non solo si è rinfrancato di quel passaggiero disprezzo che soffrì nella sopravvegnenza del nuovo codice, ma nel concorso essendo riuscito superiore, è asceso a stima forse più alta, che quando imperava egli solo su le persone e su le cose. Tutto ciò che dicevasi in suo favore, prima della riforma, onde impedirla, si va ripetendo, dopo che è fatta, per paralizzarla; ad eccezione di quegli elogî iperbolici, e di quegli anatemi legali, che davanti i lumi del secolo han vergogna di più comparire.

Non è mancato però chi tra noi avesse notato in molte materie gl' inconvenienti della miscela delle due legislazioni (2). Ed il lodato sig. DE THOMASIS in opera postuma diretta a correggere la viziosa maniera d' insegnare il diritto, dopo avere riprovato gli abusi che fanno del diritto romano i professori, gli scrittori ed il foro, dopo aver esaminato da uomo di stato i pregi, ed i difetti della compilazione di Giustiniano, non dubitò affermare, contro il parziale vigore delle leggi romane, che *nel fatto non vi è materia concernente il diritto privato che il nostro codice abbia omessa.*

Se non che desiderava che « da tutta la collezione Giustinianea sceverandosi le inutili cose si traessero e si

(1) *Arresto del* 31 *settembre* 1839 — *Contursi e Sarri.*

(2) *V. le mie* Note critiche sul diritto francese di TOULLIER, *vol.* 2, *Napoli* 1828-1831.

ordinassero le poche teoriche e decisioni, le quali non sono estranee a noi, ed al nostro stato sociale, da riguardarle però come consigli, non come precetti « *Quale scelta*, di cui dava alcune norme generali, sarebbe, a suo avviso, *l'unico mezzo di sgombrare la scienza e le scuole da un lusso nocevole, e di torre ad alcuni giudici (se pur ve ne ha) l'asilo nel quale credono rifuggiarsi, allorchè si avvisano di poter impunemente eludere o violare le leggi attuali.* (1) Ma niuno finora ha eseguito quel legato onorevole, non so se per difficoltà a scegliere, o per rincrescimento a rigettare. Se l'autore non fosse stato prevenuto da morte, probabilmente avrebbe egli stesso eseguito il suo progetto: e certamente lo avrebbe prima maturato, come da colloquî che su tal punto io ebbi con lui. Il fatto sta, che ad eccezione di un elenco di molti atti legislativi, da risguardarsi come aggiunte al codice, e di un comentario di alcune voci tecniche, nelle quali cose le scuole hanno accolto le proposizioni del sig. DE THOMASIS per tutt'altro sono continuati nelle scuole e nel foro i vecchi abusi.

Stando le cose in questo stato, il presidente della pubblica istruzione (2) tra' progetti da lui fatti di riforme, propose sopprimersi ne' licei e nella università le cattedre di diritto romano, *come non più necessario o almeno non tale da torre il luogo ad altre cattedre sul diritto vigente*—Progetto semplice in se stesso; ardito

(1) *Opera citata*, *pag.* 353.

(2) *Monsignor Giuseppe-Maria* MAZZETTI *Arcivescovo di Seleucia nel* Progetto di riforme pel regolamento della pubblica istruzione.

per gli ostacoli, e perciò misura dello zelo, da cui l'autore è animato pel ben pubblico. Come fu ricevuto? come riforma da abitudini inveterate: segreto suffragio di pochi, solenne riprovazione di molti. Alcuni han congetturato che il governo non inclinasse ad approvarlo, da che un decreto posteriore ha messo il diritto romano tra le materie legali da proporsi per esame ai candidati per magistratura. Ma se la congettura non abbia altro appoggio, non pare ben fondata, perciocchè, finchè esiste una legge che fa nascere pel diritto antico la distinzione tra materie abrogate e non abrogate, non poteva non doveva il ministro di giustizia proporre al Re la esclusione del diritto romano dall'esame degli aspiranti a magistratura, e ciò oltre del bisogno di consultarlo per fatti anteriori al nuovo codice.

La principale ragione della proposta soppressione delle cattedre del diritto romano fu, *che dopo la publicazione del codice furono abolite tutte le leggi precedenti in vigore*. Ma questa totale abolizione delle leggi precedenti è appunto comunemente negata sulle parole già da noi riferite dalla legge del 21 maggio 1819, uniformi a quelle del decreto del 22 ottobre 1808 e della legge francese del 30 ventoso anno X. Il sig. DE THOMASIS, mentre riconosceva vera in astratto la limitazione messa all'abolizione del diritto romano, la trovava poi nulla nel fatto, dappoichè non avendo il codice omesso alcuna materia concernente il diritto privato, non si verifica mai, secondo lui, il caso di dover ricorrere per sussidio al diritto romano. Se fosse così, giusta sarebbe la conseguenza da lui derivata. Ma non ostante la sua autorità, il foro e le scuole gli conten-

dono il principio da lui messo, cioè che non esistano nella collezione Giustinianea materie, oltre le trattate nel codice novello. Dunque se il sig. Mazzetti suppone che il legislatore avesse assolutamente abolito le leggi romane, sarebbe in errore. Se poi le crede abolite di *fatto* secondo pensava de Thomasis, allora la soluzione della quistione sta nel confronto dell'una e dell'altra legislazione.

Checchè sia, lo stato presente della giurisprudenza non pare che possa approvarsi. Invece di un codice, ne abbiamo due, se codice possa chiamarsi la congestione musaica di Giustiniano. Col diritto romano è rimasto il seguito innumerevole de' suoi interpreti. Dintorno al nuovo codice si è già formata, e va di giorno in giorno ingrossando, una legione di altri interpreti, ed amalgatori del nuovo col vecchio, donde poi un diritto ibrido. In tanta farraggine, divergenza, antinomia, oscurità di leggi e di opinioni, antichissime, antiche e nuove, immaginate se la scienza del giusto possa esser *facile* e *certa!* Sono questi i promessi vantaggi della riforma?.. Alla fin fine i popoli han diritto di sapere senza ambagi, qual'è la legge a cui debbano conformarsi. La coesistenza di due legislazioni, donde la loro inevitabile collisione, è contro tutti i principî, di ragione, di politica, di economia civile, di educazione pubblica. Mette incertezza ne' diritti, e quindi varietà nel giudicare; presta occasioni o pretesti all'arbitrio; toglie ai giudicati la importantissima opinione di verità e di giustizia; donde con altre cagioni la intemperanza de' gravami, ed altri mali che non fa d'uopo dimostrare.

Niente è più ovvio che l'accusare di questi mali le

persone, assolvendone la lgge. Facile sarebbe la repressione degli abusi, difficoltosa ma sicura la cura de' pregiudizî, se i pregiudizî e gli abusi non avessero un appoggio, una scusa *legittima*, la quale con la impunità assicurata li promuove e li moltiplica. La scusa *legittima* è in quella abrogazione *parziale* e nel fatto *indeterminata* delle leggi romane. Fra leggi volanti, fatte su la stessa materia, in tempi diversi, secondo i bisogni, il nesso è utile ed anche necessario per la coerenza delle disposizioni, e per prevenire la incertezza e l'arbitrio. Ma per un codice nuovo, fatto di un sol getto, sopra altri principî, sopra piano completo, l'averlo collegato ad un cumolo di leggi antiche, fu un fallo in legislazione ed in politica. Napoleone però non ne fu complice, nè poteva esserlo quell'uomo di tanta mente, *l'uomo del progresso*, e che vedeva nel codice la sua gloria, piucchè nelle stupende sue concezioni militari. Egli cercò proteggerlo dalle associazioni ed ingombramenti di cui lo vedeva minacciato. Non voleva altre leggi che il codice solo, e per rimanerlo solo, abolirle tutte generalmente ed una volta per sempre. Ma la cosa era troppo semplice, per essere gustata da' forensi, siccome osservò egli stesso. La semplicità di tal progetto fu tenuta per impossibile, per una chimera. Tra le obiezioni che gli fecero, toccarono una corda ben delicata, la quale forse fu decisiva a far lasciare aperti i libri delle leggi antiche (1).

(1) *Ecco le espressioni di Napoleone, che vuol esser letto in originale:*

« *Les lois qui sont, en théorie, le type de la clarté ne deviennent que trop souvent un vrai chaos dans*

Ristrettissimo sembra l'impero rimasto al diritto ro-

l'application. C'est que les hommes et leurs passions deteriorent tout ce qu'ils manient, etc. On ne peut échapper à l'arbitraire du iuge, qu'en se placant sous le despotisme de la loi... *J'aurais voulu partir d'un point arreté, suivre une route unique, connue de tous*; n'avoir d'autres lois que celles inscrites dans le seul code, et proclamer une fois pour toutes, nul et non avenu tout ce qui ne s'y trouverait pas compris; *mais avec le praticiens, il n'est pas facile d'obtenir de la simplicité; ils vous prouvent d'abord qu'elle est impossible, que c'est une veritable chimère; puis ils essaient de demontrer qu'elle est meme incompatible avec la sureté l'existence du pouvoir. Celui-ci demeure seul et costamment exposé, disent-ils, aux machinations de tous, il lui faut donc au besoin des armes en rèserve pour les cas imprevus. Si bien, observait* Napoleon, *qu'avec quelques vieux edits de* Chilperic *ou de* Pharamond, *detèrres au besoin, il n'est personne qui puisse se dire a l'abri d'etre dument et legalment pendu* ».

» *Au conseil d'Etat, disait l'Empereur, j'etais très fort tant qu'on demeurait dans le domaine du code; mais* dés qu'on passait aux regions exterieures, je tombai dans le tenebres, *et* MERLIN *etait alors ma ressource, je m'en servais comme d'un flambeau. Sans etre brillant, il est fort erudit, puis sage, droit et honnete: un des veterans de la veille bonne cause: il m'etait fort attaché* ».

» *A peine le code eut paru, qu'il fut suivi presque aussitot, et comme eu supplement, de commentaires d'explications, de dèveloppemens, d'interpetrations, que sais je? Et j'avais coutume de m'ecrier:* Eh! Messieurs;

mano, è dottrinario piuttosto che giuridico. Ma chi non conosce la influenza delle dottrine su le leggi? e di dottrine confuse per sito e per sanzione con le leggi? chi non sa che il regno della opinione va più oltre delle leggi, e che le stesse leggi per regnare han bisogno di opinione? Ciocchè lasciavasi al diritto romano, fu e doveva essere imputato ad imperfezione del codice civile; fu e doveva essere ascritto a merito del diritto romano. Il non aver voluto o potuto designare le materie legali e dottrinali, che s' intendeva conservare, gli elogi dati (inopportunamente almeno) al diritto romano *in generale*, nel momento stesso che si donava ai popoli il codice nuovo, le abitudini ed il rispetto per ciò che è antico, l' indole de' forensi di abusar sempre delle leggi, e la larghissima opportunità loro data di abusarne per la comunicazione aperta, anzi raccomandata, al magazzino di Giustiniano, dovevano necessariamente turbare e corrompere la novella legislazione — l' opera di tanta aspettazione, di tanto sangue, di tante veglie e discussioni! Ecco come le mezze misure, le transazioni, qualche resto di rincrescimento, tradiscono l' oggetto delle grandi imprese: » *Nil reputans actum, si quid superesset agendum*, era la massima di Cesare. La separazione vaga, nè fermamente voluta delle due legislazioni ha prodotto effetti presso a poco simili, che tra possessori di fondi contigui che non hanno limiti certi di separazione; meno la differenza che la usurpazione accade sempre sul ter-

nous avons nettoyé l' ecurie d' Augias, pour Dieu ne l' encombrons pas de nouveau ». — *Memorial de sainte Helene*, *tomo VI*, 3 *ottobre* 1816.

reno della nuova legge. Che direste di un giudice che in vece di fissare con termini lapidei i confini de' fondi, si contentasse d' imporre a ciascuno de' possessori il rispetto della proprietà del vicino? Le sue ordinanze, le minacce, le pene, sarebbero efficaci? sarebbero giuste? L' intervento poi del potere legislativo a reprimere gli abusi tutte le volte che gli scoprisse, oltre di essere per se stesso un male, curerebbe i fenomeni del male, non la cagione. Dunque professando la più viva gratitudine ai lumi ed allo zelo di coloro che hanno offerto all' Europa il miglior codice civile (1) bisogna riparare alle conseguenze, da essi non previste o non temute, dell' alleanza del nuovo col vecchio. Bisogna dare alla radice.

V' ha realmente nella compilazione di Giustiniano materie non trattate dal nuovo codice? — E se vi sono, è utile conservarle come leggi? — È utile lasciarle sparse, confuse, come ora sono, ovvero segregarle da tutto l' abrogato? — E segregandole, è utile ritenerle così isolate, o piuttosto incorporarle, nel nuovo codice?

Queste sono le quistioni, dalla cui soluzione dipende la crisi della giurisprudenza. Di esse, la seconda è più importante, l' ultima più difficile. In tutte, meno la prima, il principio normale è la utilità, perchè in materia di leggi, come in alcune altre materie, la bontà relativa deve prevalere alla bontà assoluta, o sia la utilità reale all' apparente. Spesso si corre dietro all' ideale, all' utopia, sacrificandole il positivo. Se alcune norme della vita civile, quali sono le leggi, ap-

(1) *L' esame di ciò che si è fatto, e di ciò che può farsi per perfezionarlo, non entra nel mio oggetto.*

plicate non apportassero utile, o fossero occasione di danno, ciò dovrebbe bastare a rigettarle, qualunque possa sembrare il loro pregio astratto; perchè allora sarebbero norme false o inopportune, cioè non conducenti al fine sociale che è il vantaggio del più gran numero. Più, convien distinguere la utilità che può trarsi dalle leggi romane *meditate* (come da ogni altra legislazione estera) dagli effetti del loro innesto con la legislazione vigente; in altri termini, distinguere la dottrina dalla legge (1). Ed i pregi di lingua di mente e di cuore, degli antichi giureconsulti; sarebbero oggetti secondari, da non confondersi con l'applicazione delle loro sentenze ai bisogni attuali de' popoli, ed in

(1) *Molti giovani tanto sanno di diritto romano, quanto ne hanno appreso nelle scuole o da qualche comento, ovvero da studio staccato di alcune leggi o titoli, cui nel bisogno sono chiamati a consultare per sostenere o combattere qualche opinione. Quindi è che ne hanno un' idea falsa o inadeguata. Se vi è opera che bisogna* leggere in originale e meditare, *è l'opera compilata da* Tribuniano. *Gl' interpreti la rappresentano, sotto certi aspetti, per ciò che non è; non la rappresentano, nè possono ben rappresentarla, per ciò che è. Io credo che dopo uno studio* profondo *di quella compilazione, non pochi rettificherebbero la opinione che ne hanno.*

Per ben conoscere poi quanto abuso si fa del diritto romano, bisogna trovarsi nel foro della capitale; siccome per conoscer bene ed in gran numero i morbi, è necessario frequentare i grandi ospedali.

V. ancora le osservazioni di M. Mazzetti *su l' art.* 20 *del suo progetto.*

concorso delle nuove leggi. E quando anche il nuovo codice, per essere bene inteso ed applicato, avesse avuto bisogno della guida del diritto romano, sarebbe una ricerca subordinata, se *trentadue anni* (tra noi) di tutela scientifica non fossero sufficienti a meritargli la emancipazione. L'avere obbliato questi principî semplici ha indotto non pochi in erronee opinioni, e li fa ostinati a difenderle.

Ma nello stato presente delle cose, *se ben si consideri*, tutte le ragioni astratte, poggiate a principî legislativi, sarebbero inefficaci. Così se diceste, che leggi di popolo antico non possono ben regolare popoli presenti, a dispetto delle differenze di religione, di governo, di carattere, di costumi, di bisogni, di coltura; vi presenteranno disposti in un sorite — *diritto naturale — diritto romano — codice civile — leggi civili* — E se alle leggi civili seguisse una riforma, allungherebbero il sorite, senza smuovere mai dal secondo anello il diritto romano; *secondo* nell' ordine, *primo sempre* nella influenza e nell'applicazione — Se diceste, che lo *spirito* del nuovo sistema di legislazione non può conciliarsi cogli *spiriti* della collezione Giustinianea, vi danno la conciliazione, anzi che possibile, per fatta, a forza di parziali filiazioni, connessioni, dipendenze, analogie. E queste ed altre illusioni, vere o affettate, insegnate nei libri e nelle scuole, proclamate nel foro, sanzionate da giudicati, favorite in certo modo dalla legge, hanno acquistato una forza, a cui mal si opporrebbero le nude teorie. Tra opinioni che vorrebbero soppresso interamente il diritto romano, ed i clamori di coloro che lo difendono come il palladio della giustizia, la sola voce dell' analisi può far silenzio al-

le fazioni; chè spirito di parte sembra esser quello che fa guerra alla novella legislazione. Scomporre la collezione Giustinianea, classificarla, esaminarla partitamente nelle sue relazioni con le leggi vigenti: esaminare l'uso le applicazioni che gl' interpreti ed il foro ne han fatto e fanno tuttavia, notare i risultati, tanto nel rapporto del diritto, che dell' interesse universale, per la certezza e mobilità delle proprietà, pel favore della morale, del commercio, e sopratutto per la importanza di *uno spirito pubblico*, ecco il lavoro preliminare che io credo necessario a ben preparare la decisione sul fato del diritto romano. Allora si può aver diritto di alzar la voce per un voto decisivo. Allora, o l' uno de' partiti convinto da dimostrazioni analitiche, si accheterà (ciocchè è difficile), o piuttosto sarà stretto a seguire lo stesso metodo, per far rilevare l' uno dopo l' altro i sofismi che crederà di essersi commessi. E così nell' urto de' contrari ragionamenti, la verità si farà strada; e la decisione, preparata e provocata dalla pubblica opinione, non tarderà ad uscire. « *La ragione finisce sempre per aver ragione* ».

§. II.

Su le scuole di diritto romano nelle università; e su le scuole di perfezionamento.

Ciò pel diritto romano in generale. Ma per la esistenza delle sue cattedre nelle università, io credo che la cosa debba guardarsi sotto altro aspetto, ed affatto indipendente dalla bontà di quelle leggi.

Il progetto di riforma divide tutta la pubblica istruzione in tre parti: — 1. scuole di primi rudimenti — 2. scuole elementari — 3. scuole di perfezionamento. Questa classificazione non è arbitraria; ella è conforme al corso naturale che deve avere la istruzione; e quindi ha un merito intrinseco ed innegabile, il merito della verità e della semplicità.

Le scuole di *perfezionamento* sono collocate nella università, e quello era il loro posto « Le scuole di perfezionamento, dice il progetto, costituiranno la regia università. Dalla stessa denominazione si conosce quale ne sia lo scopo, quello cioè di perfezionare gli studi elementari, sì preparatori che facoltativi. Tale perfezionamento si otterrà collo *scandagliare tutta la profondità del sapere proprio della scienza che si professa, abbracciandone il complesso, esaminarne le vicende, notare i progressi che finora ha fatti, e 'l come, notare i progressi che ancora far potrebbe, e per quanto si può, additarne le vie* ».

Dunque nella università non possono aver luogo scuole elementari, senza confonderle colle scuole di perfezionamento, o per dir meglio, senza confondere gli stadi progressivi della istruzione. Quando ne' collegi e licei, e nella università fate insegnare la stessa scienza, questi stabilimenti non differiscono che di luogo e di nome. Allora la istruzione è stazionaria, non progressiva, quale deve essere, e quale è voluta dal corso de' lumi. Nella università non deve insegnarsi la scienza, ma il sublime che possa scovrirsi della scienza, la sua filosofia. La università è l'olimpo delle scuole. Ivi deve trovarsi, come ben desidera il signor Mazzetti, « *quella sublimità di considerazioni*, che suppone già la pe-

rizia delle varie parti della scienza, e presenta quelle *vedute generali e profonde*, *che un lungo meditare* sul complesso della medesima con una *gran dose di filosofia* può suggerire, e che possono facilitare i *progressi* di quelle scienze che ne sono suscettibili ».

E venendo all' insegnamento delle leggi, niuna scuola elementare di diritto, nè anche di diritto nuovo, è conveniente alla università. Molto meno la scuola delle istituzioni del diritto romano, nella massima parte abrogato. Le stesse pandette, tuttochè contengano il meglio della collezione di Giustiniano, non potrebbero avervi luogo, sì perchè non debbono aver posto separato dalle altre scienze speciali, come perchè non è il sublime delle pandette che costituirebbe la scuola di perfezionamento, ma sì bene il sublime del diritto, ed il diritto è e dev' esser composto più del nuovo che dell' antico. Aggiungete che la stessa filosofia delle pandette deve cercarsi nel testo, non negli espositori. Dunque, qualunque esser possa la sorte del diritto romano, anzi ammessa la sua utilità, sempre le scuole elementari del medesimo dovrebbero essere eliminate dalla università. Ivi la loro soppressione è riclamata dalla natura stessa di queste scuole, dalla classificazione dell' insegnamento, dalla naturale costituzione della università. Non è la sopravvegnenza del diritto nuovo che le elimina: esse non dovevano esservi ammesse, anche quando il diritto romano non aveva competitore. Se vi furono chiamate, e se vi han durato per tanto tempo, deve attribuirsi a quel difetto d' ordine e di classificazione che è stato comune ad altri rami del sistema scientifico e politico; difetto che non è più compatibile con lo stato presente di coltura.

Ma sia detto a discolpa insieme, e ad onore dell' Italia. Non è la sola nostra università che ha seguito tal vizioso metodo d' insegnamento. Fin dal 1786 l' illustre FILANGIERI lo trovò comune a tutte le università di Europa, lo denunziò ai dotti ed ai legislatori, e ne propose la riforma. « Il nuovo metodo, egli soggiungeva, dovrebbe essere ben diverso dall' antico. *Il professore di una scienza non dovrebbe insegnarla.* Le sue funzioni dovrebbero essere tutt' altro, e ben diversi i suoi doveri. Il suo ministero sarebbe meno facile, ma più augusto e più giovevole, quando si aggirasse a prestare una mano amica al giovine che implora il suo soccorso.... a presentargli *quelle gran vedute che l' uomo superiore e che osserva la scienza nel suo insieme*, somministra sovente a chi lo interroga senza neppure avvedersene.... mostrare sovente ai suoi discepoli *l' istoria della scoverta delle più gran verità*, che in quella scienza si contengono; a rilevare loro *i secreti delle invenzioni, per favorirne i progressi* (1).

E che sono nello stato presente le università? una riunione di scuole elementari; ed in alcune nè anche tutte; giacchè invano vi cercate una cattedra di geodesia, una di meccanica celeste, una di analisi *Grangiana*, e qualche altra, che si accostano alle scuole di perfezionamento (2).

(1) *Scienza della legislazione vol. V. lib. IV. cap. LI.*

(2) *Il Re ha veduto così necessario per la marina lo studio dell' analisi moderna pura ed applicata, che non ha guari per la scelta di un professore, aprì* di proprio moto *un concorso presso l' accademia delle scienze, dichiarando la sua decisa volontà che la scelta cadesse sopra di chi fosse* forte in analisi. *E manifestò poi la sua piena*

Ammettete che in un anno scolastico le lezioni non fossero mai interrotte, è indubitato che tutte quelle lezioni non basterebbero ad apprendere la scienza: non vi è studente che non sente il bisogno di private lezioni. Chè impara dunque in una università? meno che nelle scuole inferiori. Sia anche uguale il profitto, non vale la pena di moltiplicare scuole per le stesse lezioni.

Il difetto è nell' organismo, e non ne sono esenti le migliori università europee. Avranno maggior numero di scuole, metodo migliore nella scelta de' professori, mezzi d' istruzione più copiosi e più larghi; ma niuna è fondata secondo le idee del sig. Mazzetti. Il modello più perfetto di una università, la sua idea archetipa che, secondo un dotto scrittore, è predominante in Allemagna, è così da lui esposta:

» L' oggetto della università è di essere nell' insegnamento la rappresentazione vivente della universalità delle conoscenze umane; di esporre liberamente tutte le scienze ne' loro ultimi principî, e nelle loro relazioni intime come rami dell' albero enciclopedico della scienza generale, e d' iniziare la gioventù alle ultime ragioni delle cose, di elevare i suoi sentimenti con delle vedute superiori che ella trae da quello studio, per renderla non solamente capace di abbracciare una pro-

approvazione al retto giudizio dell' accademia. Anche nell' esame degli architetti si è messa l' analisi moderna pura ed applicata e la geodesia, per due punti principali di esperimento. Questi impulsi, dati ad un ramo delle matematiche coltivato in poche scuole, ma di grandi risultamenti, onorano la mente del Re, e la onorano tanto più che sono spontanei.

fessione scientifica speciale, ma per farne soprattutto uomini *generali*, atti a colpire i fatti e gli avvenimenti della società nel loro legame, nelle loro cause, e loro andamenti generali, ed a collocarsi così alla testa di tutto il movimento intellettuale, morale, religioso e politico della società. La università che non adempisse a tale oggetto, priverebbe la società della leva più potente di civilizzazione, e snervando la istruzione superiore della gioventù, non ne farebbe che uomini di idee anguste, e che privi di convizioni su le grandi quistioni che interessano la umanità, spanderebbero la indifferenza e lo scetticismo pur tutto ciò che è grande, bello e divino, donde poi la immoralità che è conseguenza inevitabile di un tale stato intellettuale. Un insegnamento universitario indeciso, senza dottrine filosofiche, morali e politiche, sarebbe una calamità che si farebbe presto sentire in tutti gli organi del corpo sociale » (1).

In tai pensieri, astrattamente presi, appare senza dubbio qualche cosa di grande e di buono, ma nel fatto sono voti piuttosto che norme. Quale è il mezzo di elevare la gioventù a quel grado di conoscenze e di sentimenti? e soprattutto quale è il mezzo di far dare alla scienza un passo innanti? l'autore non gli ha indicati. E se mai gli attendesse dall'evento della capacità e del buon grado de' professori, lascererebbe la università in quell' insegnamento *indeciso* che egli stesso saggiamente riprova.

« Il perfezionamento (come avverte e dimostra il

(1) *Cours de droit naturel, ou de philosophie de droit, pag.* 430 — *Bruxelles* 1838.

sig. MAZZETTI) non può consistere in un più perfetto metodo d'insegnare ciò che ciascun ramo ha di elementare, e ciò che costituisce il corpo delle dottrine, le quali in ciascuna scienza sono comunemente ricevute... Neppure può consistere in una più ampia e piu erudita esposizione delle materie ». Che anzi egli la reputa non solo inutile ma dannosa.

Il trascendente di una scienza, dopo che è stato conosciuto, entra tra le materie dell' insegnamento elementare. Tutto ciò che è noto, appartiene alle scuole elementari, l' ignoto alle scuole di perfezionamento. Tutti i sistemi d' istruzione antichi e nuovi, tendono, quale più e quale meno, all'oggetto di perfezionare le scienze. Ma niuno (per quello che io so) aveva distinto con precisione gli stadi che l'insegnamento deve percorrere; niuno discendendo dalle astrazioni, aveva segnato tracce positive, per le quali, far progredire la scienza. Lo stesso FILANGIERI, il quale vide il bisogno di dare ai professori della università un ministero più nobile, ed indicava loro qualche via di perfezionamento, si arrestò in quel semplice cenno. Ed è notevole che nel corso di più di cinquant' anni dalla sua iniziativa, niuno fra tanti scrittori le aveva dato sviluppo e consistenza. Il merito di aver prefisso e limitato all'insegnamento i suoi tre stadi, e di avere indicato all' ultimo stadio il modo preciso per giungere alla meta, è di MAZZETTI. Il progetto delle scuole di perfezionamento è tutto italiano.

Vero è che collocata la università nel suo posto culminante, eliminatene le scuole speciali, e chiamata la filosofia ad insegnarvi il sublime delle scienze; i mediocri professori non debbono avere accesso a quelle

cattedre. Non basterà aver cognizioni positive di diritto per salire su le cattedre della università. Bisognerà aver lungamente meditato su le leggi e sul loro sistema; avere scoperto i loro principî, il loro oggetto, i vuoti, le abberrazioni, e le vie di raggiungerlo. Le scuole di perfezionamento, dove s' impara meno a stare che a progredire, meno a raccontare che a scoprire ad inventare, comunicheranno alla gioventù uno spirito di osservazione e d' investigazione, il quale è precursore certo di progresso scientifico e morale. E da quelle scuole si può poi sperare giureconsulti filosofi, insigni magistrati, oratori, uomini di stato. E da tal semenzaio aumentarsi sempre più il numero degli elegibili, e gradatamente ottenersi il perfezionamento delle leggi, il perfezionamento del loro insegnamento, la prosperità crescente dello stato, la sua maggior considerazione nell' estero. Le stesse speranze di progresso si avranno per altri rami dello scibile.

Ma ritenendovi scuole elemetari, e la storica esposizione del diritto, pubblico, civile e penale di nazione antica, che potete sperare? avrete alunni eruditi che sapranno « *come in Roma gli uomini liberi diventavano servi, e i servi liberi; e quali limiti le leggi* Aelia Sentia e Fusia Caninia *avevano posto alla potestà domenicale; e a chi i romani deferivano la tutela e la cura de' pupilli, e de' minori; e quali forme e solennità accompagnavano i loro matrimonj, le loro donazioni e i loro testamenti; e in quanti modi poteva acquistarsi la qualità di figlio legittimo o adottivo; e qual differenza essi mettevano tra le cose sacre, le sante e le religiose; e di quante specie erano i dominj e la tradizione; e quante parole solenni pronunziavano nelle stipulazioni; e quante paia di*

azioni essi potevano intentare, *ed altre molte cose diventate estranee allo stato della società*, *ed alla giurisprudenza attuale* (1).

Pochi tra quegli eruditi usciranno dalla mediocrità: pochi entreranno in quel laberinto colla face della *critica*, e con un gran fondo di *morale;* due condizioni indispensabili, ma di rado concorrenti. E se in essi si sviluppasse poi mente e cuore tali da sentirsi capaci di produrre il vantaggio dello stato, o di salvarlo da qualche pericolo o calamità, è ben difficile che il germe fosse venuto da cenni storici delle leggi di Roma. I più resteranno pedanti, casisti, contenziosi, euremati. Ricorreranno, secondo l'uso, al diritto Giustinianeo e sue glosse, come ad un emporio di leggi dottrine ed opinioni, pro e contra, buone per le cause antiche e per le nuove, e soprattutto per le cattive cause, le quali han bisogno d'inviluppo e di dubbiezze. Da privati mal regoleranno o insidieranno le altrui fortune, suscitando liti ed eternandole. In carica comunicando lo spirito da cui sono dominati, faranno tanto più di male, quanto sarà più estesa la loro influenza, o almeno lasceranno progredire gli errori e gli abusi.

E le lauree, che dovrebbero essere irrefragabili documenti di merito riconosciuto, acquisterebbero maggior credito dalla unita efficacia di due istituzioni proposte dal sig. Mazzetti, cioè delle scuole di perfezionamento, e di un corpo di esaminatori, estraneo a quello di professori — E fiducia ben fondata che la gioventù obbligata a frequentare quelle scuole dopo gli studi elementari, sentirassi accesa da maggior fervore

(1) *De Thomasis opera cit. pag.* XII.

per le scienze. Ed il giudizio degli esaminatori, liberato da ogni occasione di deferenza, udirà meglio le voci della propria dignità e dell' interesse sociale. Così l' abilità de' candidati, e la severità degli esaminatori concorreranno a conseguire che il pubblico, giudice naturale de' valori di opinione, non sia più ripugnante, come lo è ora, a riconoscere nelle lauree il loro valore nominale.

Tra noi è più importante provvedere al perfezionamento delle scuole di diritto, poichè dal foro si traggono ordinariamente ministri e consiglieri di stato, cioè quelli che tanto influiscono su la felicità de' popoli. Se si dicesse, che senza scuole di perfezionamento, abbiamo avuto scrittori, ministri e consiglieri di stato, illustri, risponderei che rari uomini di genio sono eccezioni alla regola e la confermano. Non deesi aspettare dalla natura la spontanea ma rara produzione di qualche ingegno creatore, ma convien prepararla, ajutarla, onde divenga più feconda. È necessario un semenzaio per lo sviluppo del genio in tutte le scienze: senza genio, una nazione vegeta, non vive. Aggiungerei che una scuola elementare, se abbia la fortuna di essere occupata da un gran pensatore, si converte in certo modo in una scuola di perfezionamento, per quell'impeto naturale agli uomini di genio che sian chiamati a scuole speciali, di risalire di tempo in tempo alla loro propria regione, la regione degli universali. E ciò avvenne nelle cattedre tenute un tempo dal nostro Genovesi. Fu da quella scuola che uscì una famiglia d' ingegni superiori, de' quali si onora la storia patria. Ciò che fu e può essere opera accidentale di un uomo, si propone che venga da istituzione, e saggia-

mente perchè, « *gli uomini passano, le istituzioni restano* ».

La riforma delle università è una di quelle istituzioni le quali aspettano unicamente il cenno del potere, per diffondere nella società beni inestimabili. Darle moto, sarebbe già un titolo di onore, e di riconoscenza pubblica. Io nel desiderare che tutte le università fossero rilevate dalla loro organica degradazione, vorrei che in questo paese, donde uscì e si sparse per Europa e per America la prima voce, lungamente ed ancora infruttuosa, di una necessaria riforma, e dove alla riforma sono state ora proposte norme sagge precise ed efficaci, quì si desse pure il primo segnale di esecuzione. Allora la università diventerà, quale deve essere una suprema scuola, *la scuola filosofica delle scienze*.

FINE.

650312